

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Università degli Studi della Tuscia (di seguito "**UNITUS**" o "**Università**"), Codice Fiscale n. 80029030568 e Partita IVA n. 00575560560 – con sede legale in Via Santa Maria in Gradi n. 4, 01100 Viterbo – nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Stefano Ubertini, nato a Perugia il 09/07/1974 (PG), per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto;

E

AGESCI Zona Tuscia (di seguito "**Associazione**"), Codice Fiscale n. 90128230563 – con sede legale in Piazza Santa Maria del Soccorso n. 1, 01019 Vetralla (VT), indirizzo istituzionale di posta elettronica zonatuscia@lazio.agesci.it, indirizzo di posta istituzionale di posta elettronica certificata zonatuscia@pec.agesci.it – nella persona dei Responsabili di Zona Mariarosaria Zamboi, nata a Nardò (LE) il 15/08/1982, residente in via degli Scrittori n. 11, 01019 Vetralla (VT) e Simone Marzeddu, nato a Viterbo (VT) il 11/10/1989, residente in via Scotolatori n. 7, 01100 Viterbo (VT), in qualità di rappresentanti legali pro-tempore in parola, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto di questa Associazione, muniti dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto;

L'Università degli Studi della Tuscia e AGESCI Zona Tuscia di seguito potranno anche essere definite, individualmente come la "Parte" o congiuntamente come le "Parti".

PREMESSO CHE

- L'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo è impegnata nel progresso culturale, civile ed economico della Regione Lazio e del Paese attraverso la ricerca, la formazione e la qualità dei servizi agli studenti e al territorio, la trasmissione dei valori per lo sviluppo etico e civile della comunità, l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e di competenze professionali in collaborazione con i soggetti economici e sociali, la cooperazione con Enti di ricerca e Istituzioni nazionali e internazionali, con particolare riferimento ai paesi del bacino del Mediterraneo.
- L'Università svolge attività di formazione, frontale e sperimentale; ricerca e progettazione sui temi legati all'innovazione sociale, imprenditoria sociale e dello sviluppo locale e solidale.
- L'art. 8 della Legge 341/1990 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, prevede che le Università possono avvalersi, secondo le modalità stabilite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con la facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni.
- il Decreto MIUR 270/2004 " Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" dispone che, ai fini del perseguimento degli obiettivi formativi qualificanti, oltre alle attività formative qualificanti nei corsi di studio siano previste "*attività formative ... volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro...*" (art. 10, comma 5, lettera d).
- il MIUR ha sottoscritto un Protocollo d'intesa con l'AGESCI, sottoscritto in data del 25 novembre 1999 e rinnovato in data del 27 aprile 2004, del 2 maggio 2008, del 8 febbraio 2016 e del 13 dicembre 2019.
- AGESCI Zona Tuscia, ai sensi dell'art. 5 D.M. 471/2001, è iscritta dal 03/11/2019, nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) – come articolazione territoriale dell'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), codice fiscale n. 80183350588 – ex art. 2, comma 3 del DM 471/2001 comunicato con nota n. 11208 del 13/11/19 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese – Divisione II –.
- L'Associazione realizza il suo impegno politico, al di fuori di ogni legame o influenza di partito e tiene conto dell'operato degli altri ambienti educativi (art. 1, comma 3 dello Statuto dell'Associazione).
- L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia (art. 1, comma 4 dello Statuto dell'Associazione).
- L'Associazione svolge, nel rispetto della normativa vigente, in via principale, come attività di interesse generale a favore di associati o di terzi, l'educazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da ora in poi denominato "Codice del Terzo settore" (art. 2, comma 2 dello Statuto dell'Associazione).

- L'Associazione, per la realizzazione dell'attività di cui sopra, che identifica in modo proprio l'Associazione, attua lo svolgimento di attività anche nei seguenti ambiti (art. 2, comma 3 dello Statuto dell'Associazione):
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e del Codice del Terzo settore;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i del Codice del Terzo settore;
 - formazione extra-scolastica, anche finalizzata al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l del Codice del Terzo settore;
 - alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera q del Codice del Terzo settore;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e di integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera r e lettera w del Codice del Terzo settore;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera v del Codice del Terzo settore;
 - protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera y del Codice del Terzo settore;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera z del Codice del Terzo settore.
- L'Associazione svolge le attività di interesse generale con l'apporto prevalente dei propri associati volontari (art. 2, comma 6 dello Statuto dell'Associazione).
- L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, entro i limiti stabiliti ai sensi dell'art. 6, Codice del Terzo settore (art. 2, comma 7 dello Statuto dell'Associazione).
- E' interesse delle parti stipulare un accordo volto allo scambio reciproco di professionalità di comune interesse e allo svolgimento di attività con lo scopo di un'interazione tra le finalità dei due soggetti.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - PREMESSA

1.1 Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - FINALITÀ

2.1 Scopo del presente Accordo è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le Parti, nell'ambito del quale le attività dell'Università e dell'Associazione possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente con riferimento a quanto dettagliato nell'articolo successivo senza alcun fine di lucro e nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Art. 3 – OGGETTO

3.1 Considerati i rispettivi ambiti di azione e di interesse, le reciproche competenze e specialità nei rispettivi campi di appartenenza, l'Università e l'Associazione, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e dei propri scopi statutari, ritengono di avviare un rapporto di collaborazione per:

- a. condividere contenuti, modelli e strumenti formativi nell'ambito di attività di comune interesse, anche partecipando congiuntamente nell'ambito di possibili progetti su temi specifici;
- b. condividere temi quali la promozione e la programmazione di specifiche iniziative organizzate nell'ambito di attività di comune interesse;
- c. favorire la promozione delle attività svolte dai livelli territoriali dell'AGESCI, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dell'Associazione, anche attraverso l'invio di messaggi di posta elettronica agli studenti e al personale dell'Università (docente e tecnico-amministrativo, collaboratori linguistici, assegnisti di ricerca, dottorandi, specializzandi e altri equiparati) e la pubblicazione di contenuti multimediali sul sito web e sui social network dell'Università;
- d. organizzare presso l'Ateneo o i dipartimenti dei punti informativi per gli studenti e il personale dell'Università (docente e tecnico-amministrativo, collaboratori linguistici, assegnisti di ricerca, dottorandi, specializzandi e altri equiparati) per la promozione delle attività svolte dai livelli territoriali dell'AGESCI, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto dell'Associazione;
- e. organizzare e sviluppare momenti pubblici di confronto (conferenze, workshop, convegni, congressi, etc.) su specifici temi e/o specifici eventi da svolgere presso le sedi delle Parti.

3.2 La collaborazione tra Università e Associazione, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente accordo e della normativa vigente.

3.3 Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

Art. 4 – REFERENTI

4.1 Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 3, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente l'attuazione.

Art. 5 – ONERI ECONOMICI

5.1 La presente Convenzione non comporta alcun onere economico a carico dell'Università e dell'Associazione.

5.2 Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto della presente Convenzione, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione del presente accordo, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – GDPR nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante "*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*".

6.2 La divulgazione di nomi, informazioni e foto relativi a minori sarà concordata dalle parti nel rispetto sia delle normative in vigore a tutela dei minori nonché della privacy degli stessi. In particolare, con riguardo ai minori coinvolti nelle attività disciplinate dal presente accordo, l'Agesci si impegna a garantire che i genitori degli stessi abbiano provveduto a sottoscrivere una dichiarazione liberatoria tesa ad:

- autorizzare le Parti a realizzare/archiviare video, fotografie o altri materiali audiovisivi contenenti le immagini e la voce del proprio figlio/a nel corso dell'attività oggetto del presente accordo, nel rispetto del sopracitato D.Lgs. 196/2003;
- informare i dichiaranti che:

- tali immagini potranno essere pubblicate su riviste, libri, siti internet e potranno essere utilizzate durante seminari/convegni o nel corso di altre iniziative promosse dalle Parti per le finalità oggetto del presente accordo;
- nessuna pretesa di carattere economico potrà essere avanzata dai dichiaranti per l'uso del suddetto materiale.

Art. 7 - COPERTURA DEGLI ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

7.1 Le parti garantiscono un'adeguata copertura assicurativa, sia del personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo, sia del personale che frequenterà i rispettivi locali, per lo svolgimento delle diverse attività previste.

7.2 Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo. Qualora l'evento dannoso sia conseguente ad una condotta posta in essere con dolo o colpa grave, la Parte responsabile è tenuto al risarcimento del danno.

Art. 8 – RISERVATEZZA

8.1 Le parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sugli eventuali dati, informazioni e risultati dell'attività oggetto del presente accordo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 9 - PROMOZIONE DELL'IMMAGINE

9.1 Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo, previa intesa fra le Parti.

9.2 L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 3 del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 10 - DURATA E RECESSO

10.1 Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le parti. almeno tre mesi prima della scadenza.

10.2. Resta inteso che anche prima della scadenza , ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 11 - MODIFICHE ALL'ACCORDO

11.1 Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 12 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

12.1 Le parti concordano di definire amichevolmente, mediante consultazione delle parti, qualsiasi controversia che possa nascere in ordine alla validità e/o dall'interpretazione e/o esecuzione e/o applicazione e/o risoluzione del accordo.

Art. 13 – COMUNICAZIONI

13. 1 Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per l'Università degli Studi della Tuscia, Via Santa Maria in Gradi n.4 – 01100 Viterbo (VT), all'attenzione del Magnifico Rettore - rettore@unitus.it; protocollo@pec.unitus.it
- per l'AGESCI Zona Tuscia, Piazza Santa Maria del Soccorso n.1 – 01019 Vetralla (VT), all'attenzione del Comitato di Zona zonatuscia@lazio.agesci.it; zonatuscia@pec.agesci.it

Art. 14 - BOLLO E REGISTRAZIONE

14.1 Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine che sarà assolta dall'Università degli Studi della Tuscia in modalità virtuale, giusta l'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Viterbo - prot. n. 30772 del 20/04/2022.

14.2 Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986 e ss.mm.ii.

14.3 Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Viterbo

Università degli Studi della Tuscia

Il Magnifico Rettore

Prof. Stefano Ubertini

AGESCI Zona Tuscia

I Responsabili di Zona

Mariarosaria Zamboi e Simone Marzeddu